



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE  
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
**Ufficio IV – Relazioni sindacali**

Roma, data protocollo

## Alle Organizzazioni Sindacali:

- **CISL/FP**
- **CONFSAL/UNSA**
- **FLP**
- **CONFINTESA FP**

**E,p.c.**

**Alla Direzione Centrale per l'Innovazione  
Tecnologica per l'Amministrazione Generale**

LORO SEDI

**OGGETTO:** Bozza di regolamento lavoro agile e coworking. Modifica art. 10.

Di seguito a precorsa corrispondenza e in vista della riunione già convocata per domani 6 marzo, per informazione di codeste organizzazioni sindacali, si trasmette il nuovo testo dell'art. 10 della bozza del regolamento in oggetto, qui trasmesso in data odierna dall'Ufficio I di questo Dipartimento.

Il nuovo testo sostituisce il medesimo articolo già trasmesso da questo Ufficio con nota 4349 in data 4 Marzo u.s..

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

**Zinno**

a.sp.

Firmato Digitalmente da/Signed by:  
**FULVIA ZINNO**  
In Data/On Date:  
mercoledì 5 marzo 2025 15:18:22

**ARTICOLO 10**  
**Condizioni di particolare necessità**

1. Per i dipendenti che documentino particolari esigenze di salute o che assistano familiari con disabilità in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992 o che godano dei benefici previsti dal d.lgs. n. 151/2001 a sostegno della genitorialità e per le altre casistiche individuate in sede di contrattazione integrativa, con l'accordo individuale è possibile estendere il numero di giorni di attività resa in modalità agile rispetto a quelle previste dall'art. 6, comma 1.
2. A tal fine, il dipendente può presentare, al dirigente dell'ufficio di appartenenza, istanza per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, corredata da aggiornata documentazione medica proveniente da struttura pubblica, comprovante la situazione di cui al comma 1.
3. Il dirigente, ove sussistano i presupposti di cui ai commi precedenti, predispone, d'intesa con il dipendente, un accordo individuale che deve contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, anche l'indicazione dell'esistenza della predetta situazione, entro i limiti di cui al comma 5.
4. Ove si tratti di patologia che possa comportare un rischio per la salute del dipendente nell'esecuzione del lavoro in presenza, è necessaria una previa valutazione del medico competente in ordine all'effettiva sussistenza del suddetto rischio.
5. In particolare, il dirigente potrà derogare al limite mensile di giorni lavorativi in modalità agile, previsto dall'articolo 6, comma 1, concedendo al dipendente fino ad un massimo di 16 giorni mensili di lavoro agile.
6. Il dipendente è tenuto a comunicare, senza ritardo, ogni mutamento della situazione di salute, al fine di consentire al dirigente di valutare l'eventuale recesso dall'accordo individuale.